

comune di
PRATO



COMUNE DI PRATO

Ordinanza n.**2815** del **31/10/2023**

Oggetto: **Protezione civile - Revoca ordinanza n. 2806 del 30/10/2023 di chiusura delle piste ciclabili.**

Proponente:

PG Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile

U.O. proponente:

PG3 Protezione Civile



Il Sindaco

nella sua qualità di Autorità territoriale di Protezione Civile

Visto

l'ordinanza del 30 ottobre 2023 n. 2806 con la quale veniva disposta la chiusura delle piste ciclabili lungo i corsi d'acqua per garantire la pubblica incolumità;

Rilevato

che secondo le ultime previsioni del Centro Funzionale Regionale, contenute nel Bollettino emesso in data odierna alle ore 09,35 le condizioni meteo tendono ad un generale miglioramento;

che, al momento, i livelli idrometrici dell'intero reticolo idraulico minore presente sul nostro territorio comunale sono rientrati sotto la soglia minima di attenzione e che pertanto anche i tratti delle piste ciclabili a livello di sponda risultano percorribili;

Visti

- l'art. 54 della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della Legge 23 maggio 208 n. 125;
- l'art. 3 comma 1 lettera c) del Codice della Protezione Civile di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;
- l'art. 12 comma 5 lettera a) del citato Codice della Protezione Civile di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;
- l'allegato 1 alla delibera Giunta Regionale Toscana n. 395 del 2015;

ORDINA

la revoca dell'ordinanza di chiusura delle piste ciclabili nei tratti a livello di sponda sul territorio comunale del 30 ottobre 2023 n. 2806.

Le disposizioni di cui sopra saranno valide a decorrere dalla firma e pubblicazione della presente Ordinanza.

La divulgazione della presente ordinanza avverrà mediante l'affissione della stessa all'Albo Pretorio del Comune, comunicazione agli organi di informazione locali, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e divulgazione mediante l'uso dei social network istituzionali.

Dispone che la presente ordinanza, ai sensi del citato art. 54 del D.Lgs 267/2000, sia preventivamente comunicata al Prefetto di Prato anche ai fini della predisposizione degli



strumenti necessari ritenuti utili per la sua attuazione.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma; della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Gli organi di vigilanza competenti sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione della presente ordinanza.

Matteo Biffoni